

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO GIACOMO VITERBO

Seduta del 09/03/2026

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 17 febbraio 2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30 novembre 2021, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso della complessiva somma di € 897,00, calcolata secondo il criterio *pro-rata temporis*, a titolo di commissioni di intermediazione, spese di istruttoria ed oneri erariali non maturati;
- gli interessi legali "*dal dovuto al soddisfo*" e le spese legali.

Costitutosi, l'intermediario resistente si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- che nel contratto sono riportate in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso e, più precisamente nell'art. 5, è esplicitato che non sono oggetto di rimborso le "*spese di istruttoria*", in quanto non riguardano attività soggette a maturazione nel tempo e successive al perfezionamento del contratto, e le "*spese di intermediazione*" che comprendono i costi e gli oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta o indiretta;
- che l'unica voce di costo soggetta a rimborso sono gli "*interessi nominali*", già rimborsati in sede di conteggio estintivo nella misura di € 2.269,69;

- che in data 9 febbraio 2023 la Corte di Giustizia UE si è pronunciata su una questione interpretativa relativa all'art. 25 della direttiva 2014/17 sul credito immobiliare, la quale non differisce rispetto a quella emessa nel caso *Lexitor*, riguardante invece l'art. 16 della Direttiva 2008/48 UE;
- che in tale pronuncia la Corte ha rilevato che nella normativa europea relativa al credito immobiliare è previsto un sistema di tutela rafforzato del consumatore attraverso il PIES, mentre per il credito al consumo è previsto l'obbligo per i finanziatori di rilasciare il modulo SECCI;
- che dalla lettura delle menzionate sentenze il “*vero discrimine*” è il livello di trasparenza che ogni singolo contratto garantisce al consumatore, anche sulla scorta delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive;
- la sua carenza di legittimazione passiva in merito alla richiesta di restituzione delle spese di intermediazione, in quanto l'*accipiens* effettivo delle somme versate dal cliente è l'agente in attività finanziaria intervenuto per la stipula del contratto di finanziamento (cita Trib. Nocera Inferiore, sentenza del 5 gennaio 2023, Trib. Como, sentenza del 23 dicembre 2022);
- di voler confermare anche in questa sede l'offerta di restituzione dell'importo di € 210,66, a titolo di ristoro delle commissioni di attivazione non godute, già presentata in sede di riscontro al reclamo e “*inopportunamente*” rifiutata dal ricorrente.

Pertanto, chiede:

- in via principale, di rigettare il ricorso;
- in via subordinata, di ritenere sussistente un difetto di legittimazione passiva per quanto riguarda la domanda di restituzione degli oneri di intermediazione.

In sede di repliche, la ricorrente precisa che quanto rimborsato dalla banca in sede di conteggio estintivo è stato già “*conteggiato e defalcato*” dal calcolo delle somme richieste. Precisa, altresì, che la somma offerta in sede di riscontro al reclamo, pari ad € 210,66, seppur non accettata sia da intendersi come “*come riconoscimento del debito*”.

Ritiene che quanto statuito nella sentenza n. 78/2023 della Corte di Giustizia UE non trovi applicazione al caso in esame, riguardante invece un finanziamento da rimborsare mediante cessione di quote dello stipendio, regolato dalla differente direttiva n. 2008/48/CE sul credito al consumo (cita Trib. Palmi, sentenza n. 836/2024; Trib. Milano, sentenza n. 8551/2024).

Quanto alle commissioni di attivazione/intermediazione, le quali sono ricomprese in un'unica voce di costo e non consentono l'individuazione degli oneri soggetti a maturazione nel tempo, evidenzia che l'intermediario non ha fornito alcuna prova al fine di documentare l'importo realmente corrisposto all'intermediario del credito, ovvero che le stesse abbiano natura *up-front* (cita Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Richiama la sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-*octies*, comma 2° del D.L. n. 73/2021, sancendo il diritto del consumatore alla riduzione di tutti i costi del finanziamento in sede di estinzione anticipata, senza più alcuna distinzione tra costi *up front* e *recurring* (cita plurimi precedenti della giurisprudenza di merito e di legittimità).

Conclude insistendo per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario rispetto alla ripetizione delle spese di intermediazione, trattandosi di costo del credito riportato nel contratto di finanziamento e soggetto, come tale, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del TUB (v. Collegio di Bari, decisioni n. 6856/2023 e n. 23783/2018).

Sempre in via preliminare, il Collegio rileva che il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.

Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione:

- (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
- (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;
- (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie – prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (“sentenza Lexitor”).

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza “Lexitor” -, secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”.
- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo

stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

È stata, inoltre, confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali in quanto, da un lato, si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi e, dall'altro lato, la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Quanto, invece, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor *“non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato”* (cfr. par. 28 e 32-36)” (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano:

- a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi *recurring*;
- b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi *up front*;
- c) non rimborsabilità degli oneri erariali.

L'applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che le domande restitutorie formulate dalla ricorrente siano meritevoli di parziale accoglimento.

In ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio accerta la natura *up front* delle spese di istruttoria, in quanto trattasi di costi sostenuti dal finanziatore per l'analisi della richiesta del prestito ai fini esclusivi della sua concessione. Di contro, accerta la natura *recurring* delle “spese di intermediazione”, in quanto remunerative anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto; segnatamente, per questa componente commissionale, il Collegio ritiene che debba essere valorizzato il criterio per i costi *recurring* (in proporzione lineare), atteso che la descrizione dell'anzidetta voce di costo fa riferimento a *“iniziative pubblicitarie e di comunicazione”* e al *“mantenimento delle strutture adibite”* (cfr., sul punto, Collegio di Bari, decisioni n. 5773/2023 e n. 3809/2022).

Pertanto, tenuto conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, alla ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	54
rate residue		66

TAN	▶	8.68%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	55.00%
- in proporzione alla quota interessi	34.20%

	importo	restituzioni			rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
Spese di istruttoria (up front)	€ 616.00	€ 338.80	€ 210.66			€ 211
Spese di intermediazione (recurring)	€ 996.00	€ 547.80	€ 340.61			€ 548
Rimborsi senza imputazione						€ 0

Infine, per orientamento consolidato dell'ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 4580/2025; n. 6167/14, e prima n. 3498/12), non sussistono nel caso di specie i presupposti per la rifusione delle spese di assistenza legale.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 758,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE